

Quale pensione per il futuro? Sistema di calcolo retributivo e contributivo a confronto

Il sistema previdenziale Italiano regge su un principio di solidarietà intergenerazionale “a ripartizione”, secondo il quale i contributi di chi lavora vengono ripartiti, cioè suddivisi, sotto forma di pensioni, tra coloro che hanno smesso di lavorare e che usufruiscono in tal modo di una forma di protezione sociale. In pratica, i contributi versati oggi dai lavoratori servono al sistema previdenziale per pagare le prestazioni di chi va adesso in pensione.

Ora, quando si parla di pensioni si pensa immediatamente a una rendita concessa dallo Stato ad una certa età e sulla base di un certo numero di anni di lavoro. In realtà, per avere una pensione non è sufficiente solo lavorare, ma è necessario anche versare dei contributi a un ente di previdenza; attualmente con le regole vigenti sono necessari 20 anni di contribuzione minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Proprio in virtù del principio di “solidarietà”, a favore di quei cittadini ultra65enni che versano in condizioni economiche disagiate, è prevista l'erogazione di un trattamento assistenziale che prende il nome di Assegno sociale.

Il contributo previdenziale non è altro che una quota della retribuzione spettante al lavoratore e destinata per legge alla soddisfazione di esigenze future: per la generalità dei lavoratori, esso è pari all'aliquota del 33%, ripartita tra datore di lavoro (nella misura del 23,81%) e lavoratore (nella misura del 9,19%).

Pertanto, la pensione va considerata a tutti gli effetti salario differito (art. 36 della Costituzione).

Le varie riforme delle pensioni che si sono succedute in Italia negli ultimi vent'anni hanno avuto l'obiettivo di gestire gli elementi di debolezza del nostro sistema previdenziale pubblico. E' stata innalzata progressivamente l'età per poter accedere alla pensione poiché, essendo di molto aumentata la speranza di vita delle persone, è stato necessario riequilibrare il rapporto tra la vita attiva (durante la quale si versano contributi) e il numero di anni nei quali si gode della pensione.

Sono stati modificati i metodi di calcolo delle prestazioni per realizzare un maggiore equilibrio tra il contributo che si versa e la pensione che si otterrà.

Fino al 2011, i metodi di calcolo erano tre: retributivo puro, contributivo puro e contributivo misto in relazione al numero di anni di contribuzione sussistenti al 1995.

Metodo di calcolo retributivo: si basa sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa (calcolo degli ultimi 10 anni di lavoro) a cui applicare una quota di rendimento del 2% annuo per un massimo di 40 anni di lavoro.

Metodo di calcolo contributivo: Introdotto dalla riforma Dini (L.335/95) per tutti lavoratori che avevano iniziato a versare i contributi dal 1° gennaio 1996. Esso prevede la determinazione di un montante relativo ai contributi versati durante l'intera attività lavorativa e l'applicazione dei

coefficienti di trasformazione relativi all'età; con questo metodo si stabilisce un rapporto più equilibrato tra la percentuale dei contributi versati e la futura rendita pensionistica: più elevata è l'età del pensionamento, più elevato è il coefficiente di trasformazione applicato al montante contributivo.

Metodo di calcolo misto: calcola la pensione in parte con il sistema retributivo, in parte con quello retributivo.

Per effetto della Riforma Fornero (l. 214/2011), il metodo di calcolo contributivo è stato esteso a tutti i lavoratori a partire dal 1° gennaio 2012.

Pertanto in base alla normativa vigente:

I lavoratori con il requisito contributivo dei 18 anni al 31/12/1995 si vedranno applicare i due sistemi di calcolo: il sistema retributivo per le anzianità contributive maturate fino al 31/12/2011 e il calcolo contributivo per il periodo successivo.

Anche i lavoratori con meno di 18 anni di versamenti al 31/12/1995 avranno la pensione calcolata con il metodo retributivo per il periodo maturato al 31/12/1995 e metodo contributivo per le anzianità contributive successive.

Infine, i lavoratori con contributi versati a partire dal 1 gennaio 2012 avranno la pensione interamente calcolata con il metodo contributivo.

La legge di Stabilità per il 2015 ha modificato l'art. 24 della l. 214/2011 (Riforma Fornero), fissando un tetto delle pensioni per la quota di pensione maturata con i versamenti contributivi dal 1° gennaio 2012: in questo caso l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con le regole di calcolo vigenti al 31 dicembre 2011.

Ai fini del calcolo, deve essere presa in considerazione tutta l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella maturata tra il momento in cui si perfeziona il diritto e la decorrenza stessa.

Il limite dell'importo si applica sia ai trattamenti liquidati dal 1° gennaio 2015 in poi sia ai trattamenti già liquidati alla stessa data, con valore pertanto retroattivo in quanto interessa le pensioni in essere.